

COMUNE DI SOLARINO
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL
“NUOVO CANONE UNICO PATRIMONIALE”

Art. 1, c. 816 – 847, L. 160/2019

INDICE

Articolo 1 — Disposizioni comuni

CAPO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

Articolo 5- Autorizzazioni

Articolo 6 - Anticipata rimozione

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

Articolo 9 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

Articolo 10 - Presupposto del canone

Articolo 11 - Soggetto passivo

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone

Articolo 13 - Definizione di insegna d'esercizio

Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Articolo 15 - Dichiarazione

Articolo 16 - Pagamento del canone

Articolo 17- Rimborsi e compensazione

Articolo 18 - Accertamento

Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari

Articolo 21 – Esenzioni

CAPO III - DIRITTI SULLE AFFISSIONI

Articolo 22 - Tipologia degli impianti delle affissioni

Articolo 23 - Servizio delle affissioni

Articolo 24 - Impianti privati per affissioni dirette

Articolo 25 - Modalità delle affissioni

Articolo 26- Diritto sulle affissioni

Articolo 27 - Materiale pubblicitario o abusivo

Articolo 28 - Esenzione dal diritto

Articolo 29 - Pagamento del diritto

Articolo 30- Norme di rinvio

CAPO IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 31 - Disposizioni generali

Articolo 32 - Funzionario Responsabile

Articolo 33 - Tipologie di occupazioni

Articolo 34 - Occupazioni abusive

Articolo 35 - Domanda di occupazione

Articolo 36 - Istruttoria, contenuto e rilascio di concessione/autorizzazione

Articolo 37 - Obblighi del concessionario

Articolo 38 - Durata dell'occupazione

Articolo 39 - Titolarità della concessione o autorizzazione

Articolo 40 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

Articolo 41 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

Articolo 42 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

Articolo 43 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Articolo 44- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

Articolo 45 - Modalità di applicazione del canone

Articolo 46 - Passi carrabili

Articolo 47 - Impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

Articolo 48 - Soggetto passivo

Articolo 49 - Esenzioni

Articolo 50 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

Articolo 51 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

Articolo 52 - Accertamento e riscossione coattiva

Articolo 53- Rimborsi

Articolo 54- Sanzioni

Articolo 55 - Attività di recupero

CAPO V - CANONE MERCATALE

Articolo 56 - Disposizioni generali

Articolo 57 - Funzionario Responsabile

Articolo 58 - Domanda di occupazione

Articolo 59 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Articolo 60 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

Articolo 61 - Occupazioni abusive

Articolo 62 - Soggetto passivo

Articolo 63 - Esenzioni

Articolo 64 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

Articolo 65 - Accertamento e riscossione coattiva

Articolo 66 - Rimborsi

Articolo 67 - Sanzioni

Articolo 68 - Attività di recupero

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 — Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi pubblici di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

CAPO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni vanno attribuite con apposita deliberazione di Giunta Comunale.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Si intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La superficie complessiva comunale degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni non può essere inferiore a 12 metri quadrati ogni mille abitanti.
3. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm 70 x 100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario.
4. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni previste dalla vigente normativa in materia.
5. La Giunta Comunale, su proposta degli uffici: Tecnico, Tributi e Polizia Municipale, individua gli spazi ove poter installare gli impianti al servizio delle pubbliche affissioni.
6. Il Comune ha la facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione i impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario, per sopravvenute esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere o altri motivi.

Articolo 5- Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.

2. Il Comune può rilasciare autorizzazioni all'installazione di materiale pubblicitario soltanto per impianti da situarsi all'interno del proprio territorio, ivi compresi i mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista di esse, tenendo comunque conto che, per le installazioni lungo le strade non di competenza comunale, va richiesta l'autorizzazione:
 - a) All'ANAS competente per territorio di strade statali;
 - b) Agli uffici preposti, nel caso di impianti pubblicitari siti lungo strade intercomunali;
 - c) Al Libero Consorzio di Siracusa per gli impianti siti lungo le strade provinciali;
3. Entro 60 giorni dal ricevimento al protocollo comunale della dichiarazione di cui al successivo art. 15, il Funzionario responsabile, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Municipale concede o nega, motivandola, l'autorizzazione all'installazione.
4. Tale autorizzazione ha validità triennale e si intende tacitamente rinnovata qualora non pervenga al protocollo Comunale apposita richiesta di cessazione.

Articolo 6 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di ordinanza di rimozione del mezzo pubblicitario, emessa prima della scadenza del termine stabilito nell'autorizzazione, il titolare avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo ed alle scuole.
2. La distribuzione di materiale pubblicitario in luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono disciplinati da apposita ordinanza sindacale.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono.
4. Altre limitazioni potranno essere introdotte mediante emissione di apposita ordinanza laddove motivi di interesse pubblico lo richiedano.

Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è legittimato dal solo fatto che la stessa venga effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni.

3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50%, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume come effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, la diffusione di messaggi pubblicitari temporanea.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni, oltre quelle di cui ai punti precedenti, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo che ancora residua.

Articolo 10 - Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree pubbliche, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.

Articolo 11 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È inoltre obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a 300 cm², salvo quanto previsto per le insegne.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità, considerandoli separatamente anche per l'arrotondamento.
5. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato in base alla superficie complessiva.

6. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica, anche quelli costituiti da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre o costituiti da più moduli componibili.
7. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di uguale contenuto riferibili allo stesso soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13 - Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono poter adempiere, in via esclusiva o principale, alla funzione di consentire al pubblico l'identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa.

Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica nel rispetto dell'articolo 1, commi 817, 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, secondo quanto previsto nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. Detta deliberazione è approvata dalla Giunta Comunale entro la data fissata per deliberare il bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione sono prorogate le tariffe esistenti.

Articolo 15 - Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso e in particolare:
 - a. Dichiarazione sostitutiva con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne la stabilità e la conformità a norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - b. Un bozzetto o una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
 - c. Una planimetria, con indicata la posizione nella quale si intende collocare il mezzo.

3. La dichiarazione deve essere presentata all'ufficio protocollo, o spedita tramite posta elettronica certificata, e indirizzata all'Ufficio Pubblicità e Affissioni. La dichiarazione è considerata tempestiva solo se pervenuta prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modifica della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, comportante la rideterminazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto a seguito della nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi e si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, salvo denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 16 - Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato mediante le modalità di cui all'art. 5 del d.lgs.82/2005: PagoPa.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 250,00, può essere corrisposta, su richiesta, in quattro rate trimestrali, di cui la prima anticipata per il rilascio della relativa autorizzazione. Le rimanenti rate con scadenza: 31/03 – 30/06 – 30/09; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto al pagamento rateale.
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini di cui al comma 2 possono essere differiti per gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi straordinari ed eccezionali.

Articolo 17- Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere, presentando istanza entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento, il rimborso di somme versate e non dovute.
2. Nell'istanza, il contribuente, può fare richiesta di compensazione delle somme con altri importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale.
3. L'ufficio comunicherà al contribuente l'accoglimento o meno dell'istanza e, nel caso, della relativa compensazione. La compensazione avviene d'ufficio.

Articolo 18 - Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o versate tardivamente si applica la sanzione del 100% del mancato pagamento, oltre agli interessi nella misura prevista per tempo.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari il canone è maggiorato del 50%;
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o per la diffusione difforme alle prescrizioni dell'atto di concessione/autorizzazione, la sanzione amministrativa è applicata con un minimo del 100% e un massimo del 200% del dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n 689.

5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Per il pagamento, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, si procederà alla riscossione delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nella precitata legge.

Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso del veicolo e dalle eventuali soste per esigenze varie.
3. Il canone è dovuto sia al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio che al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a 300 cmq.

Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili con scritte, striscioni, fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone da tariffa standard giornaliera maggiorata del 10 %.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, o mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera maggiorata del 10 %.
4. Per la pubblicità effettuata con amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto e per giorno o frazione, il canone da tariffa standard giornaliera maggiorata del 10 %.

Articolo 21 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

e) le occupazioni di aree cimiteriali; f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

l) le targhe nonché le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede o il cantiere ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte

d'ingresso dei locali medesimi purchè attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

CAPO III - DIRITTI SULLE AFFISSIONI

Articolo 22 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche.

Articolo 23 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio è stato soppresso dall'art. 1 comma 836 della L. 160/2019.
2. L'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.
3. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

Articolo 24 - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti.
2. La concessione è disciplinata da apposita convenzione, nella quale dovranno essere indicati: numero e ubicazione degli impianti, durata della concessione, il canone annuo e le condizioni: spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità.

Articolo 25 - Modalità delle affissioni

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore.
4. L'assenza di spazi liberi è comunicata al committente entro dieci giorni dalla richiesta.
5. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
6. Il Committente sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire.

Articolo 26- Diritto sulle affissioni

1. Per effettuare affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui per il quale il servizio è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, c. 827, della legge n. 160/2019, applicando le

maggiorazioni stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale.

Articolo 27 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive quelle senza le prescritte dichiarazioni e i pagamenti.
2. Le affissioni abusive sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, provvede il Comune addebitando le spese sostenute per la rimozione o cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, previa corresponsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, possa continuare a restare esposta per il residuo tempo stabilito.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 28 - Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal pagamento le affissioni che siano obbligatorie per legge.

Articolo 29 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste per il canone patrimoniale di concessione (Capo II).

Articolo 30- Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché al Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari se esistente.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 31 - Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.

Articolo 32 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni vanno attribuite con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 33 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a. sono permanenti le occupazioni a carattere stabile, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b. sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. L'occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata a preventiva concessione o autorizzazione rilasciata dall'Ufficio, su domanda dell'interessato.

Articolo 34 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a. difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - b. che si protraggono oltre il termine di scadenza senza rinnovo o proroga ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50%, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti stabili, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 35 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di apposita concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. L'ufficio può accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dai commi 2 e 3, se può espletare tutti gli adempimenti in tempo utile.
4. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a. nel caso di persona fisica o ditta individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, il numero di partita IVA, se ne è in possesso;

- b. nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a): denominazione o ragione sociale, generalità del legale rappresentante, sede legale, codice fiscale e P. IVA;
 - c. l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d. la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in m²;
 - e. la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, è considerata giornaliera;
 - f. il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
5. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, fatte salve altre norme.
6. È consentita l'occupazione prima del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve comunicare immediatamente l'avvenuta occupazione al competente ufficio, il quale provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni d'urgenza e a rilasciare la concessione in sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 36 - Istruttoria, contenuto e rilascio di concessione/autorizzazione

1. Il responsabile del procedimento istruisce la domanda acquisendo i pareri tecnici dei Settori interessati al fine della compatibilità con la circolazione stradale, l'igiene, la sicurezza pubblica e l'estetica, e l'osservanza delle specifiche norme in materia.
2. Il suddetto responsabile provvede:
- a. Ad invitare il richiedente ad integrare/correggere la documentazione presentata, in caso di documentazione carente o formalmente errata;
 - b. A quantificare e determinare l'importo dovuto per l'occupazione richiesta;
 - c. Alla verifica di eventuali situazioni debitorie del suddetto canone da parte del richiedente. La morosità è motivo di negazione della concessione, salvo contestuale pagamento del debito;
 - d. A comunicare all'Ufficio Tributi-TARI la durata e l'entità dell'occupazione.

Articolo 37 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
- a. munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b. eseguire a propria cura e spese i lavori per la rimozione delle opere installate e per rimettere i beni pubblici in pristino, al termine dell'occupazione, in caso non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c. esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d. divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e. versamento del canone alle scadenze previste.

2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 38 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 3, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 39 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'art. 39, comma 2.
2. Chi intende succedere al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune che, se accolta, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con pagamento del canone ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone versato.

Articolo 40 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a. il mancato versamento del canone di concessione e di eventuali diritti, nei termini;
 - b. l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione;
 - c. la violazione alla norma di cui all'art. 39, c. 1, lett. d), del divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto per il periodo di occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a. la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b. la sentenza di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c. la rinuncia del concessionario da comunicare entro 5 giorni precedenti la data stessa.

Articolo 41 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio può, in qualsiasi momento, per ragioni sopravvenute di interesse pubblico, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone corrisposto.

Articolo 42 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza, previa domanda da presentare almeno 20 giorni prima della scadenza, indicandone la durata.
2. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate, previa domanda da presentare almeno 2 giorni prima della scadenza, indicandone la durata.

Articolo 43 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'art. 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.

Articolo 44- Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50% per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi. Sarà dovuta l'intera annualità per occupazioni di durata superiore a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno.

Articolo 45 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Per le occupazioni di suolo pubblico effettuate con installazioni di circhi equestri e attività dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte al 20% con esclusione di qualsiasi aumento in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati.
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi ad altri per effetto dell'area concessa.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di 1. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi

al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione.

Articolo 46 - Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o terreno a cui si dà l'accesso, per 1 m. convenzionale.
2. Sono considerati passi carrabili tutti gli accessi ad area privata da strada o area pubblica o servitù di pubblico passaggio autorizzati ai sensi del codice della strada.
3. Il canone per passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo quelli per i quali la tassa è stata assolta definitivamente per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.
4. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune, provvedendo a proprie spese alla messa in pristino dell'assetto stradale.

Art. 47 - Impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'art. 25 del D.lgs n. 259/2003 e può avere per oggetto:
 - a. l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore - oppure il mantenimento di infrastruttura esistente;
 - b. l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità "occupazione multipla, oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a. durata minima 6 anni;
 - b. in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
 - a. per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000%;
 - b. per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50% per ciascun apparato oltre al 1°;
 - c. per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50%.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il canone viene quantificato aumentando del 1000% il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste.

6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 48 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione/autorizzazione o dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 49 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

e) le occupazioni di aree cimiteriali; f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

l) le targhe nonché le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede o il cantiere ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

- 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

Articolo 50 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito prima del rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per annualità successive a quella del rilascio, il versamento va effettuato entro il 31/03 di ciascun anno.
Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31/12 dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31/03.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità informatiche di cui all'art. 5 del d.lgs.82/2005 PagoPa.
5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. Per importi superiori ad € 250,00, è possibile il versamento in quattro rate trimestrali, di cui la prima anticipata per il rilascio della relativa autorizzazione, e le rimanenti rate con scadenza: 31/03 – 30/06 – 30/09. Il versamento deve essere comunque effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospesi i provvedimenti di rateazione.

Articolo 51 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione.
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri

eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospesi i provvedimenti di rateazione.

Articolo 52 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze si effettua con la procedura di cui all'art. 1, c. 792 della legge n. 160/2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo.

Articolo 53- Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.

Articolo 54- Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o versate tardivamente si applica la sanzione del 100% del canone omesso, parzialmente o versato tardivamente, oltre agli interessi nella misura prevista.
2. Per le occupazioni abusive si applica l'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%.
3. Per le occupazioni abusive o per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione/autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa dal minimo del 100% a un massimo del 200% del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione dell'art. 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla rimozione d'ufficio, provvedendo contestualmente all'applicazione di sanzioni amministrative. Le spese di rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con procedura di riscossione coattiva di cui all'art. 23 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 55 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.

CAPO V - CANONE MERCATALE

Articolo 56 - Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 57 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni vanno attribuite con deliberazione di Giunta comunale.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 58 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Capo IV.

Articolo 59 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

2. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 160/2019.
3. Le tariffe per ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata per deliberare il bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione nei termini le tariffe precedenti si intendono prorogate.
4. Il canone è commisurato ai metri quadrati di occupazione, e arrotondamento di frazioni al m² superiore.

Art. 60 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Per qualsiasi data di inizio, le occupazioni permanenti sono soggette al canone annuo.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50% per occupazioni di durata inferiore o uguale a 6 mesi. Sarà dovuta l'intera annualità per occupazioni di durata superiore a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera si può frazionare fino al massimo di 9 ore.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale si applica la riduzione del 30% del canone complessivamente determinato.
5. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 61 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a. difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - b. che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50%, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti a carattere stabile, e temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data dell'accertamento; alle occupazioni abusive non si riconoscono agevolazioni ed esenzioni spettanti per quelle autorizzate.

Articolo 62 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare di concessione/autorizzazione o, in mancanza di occupante di fatto. Per pluralità di occupanti di fatto, sono tenuti in solido al pagamento.

Articolo 63 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a. Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di Polizia Comunale e le occupazioni per sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico di merci, sempre che di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti;
 - b. Le occupazioni effettuate dal commercio ambulante, di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di Polizia Comunale e nel presente Regolamento.

Articolo 64 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente. Il versamento relativo alla 1^a annualità va eseguito prima del rilascio della concessione.
2. Per le annualità successive il versamento va effettuato entro il 31/03 di ciascun anno. Per concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno, il canone sarà quantificato fino al 31/12, al fine di unificare le scadenze dei versamenti al 31/03.
3. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando le modalità informatiche di cui all'art. 5 del d.lgs.82/2005 PagoPa.
4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Per importi superiori ad € 250,00, è possibile il versamento in quattro rate trimestrali, di cui la prima anticipata per il rilascio della relativa autorizzazione, e le rimanenti rate con scadenza: 31/03 – 30/06 – 30/09. In ogni caso il versamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini di versamento per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi straordinari ed eccezionali, compresa la sospensione delle rate.

Articolo 65 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze, sono effettuati con la procedura dell'art. 1, c. 792 della legge n. 160/2019.
2. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in ripristino in caso di occupazioni abusive.

Articolo 66 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.

Articolo 67 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme accertate, si applica la sanzione del 100% del canone, oltre agli interessi nella misura di legge.
2. Per le occupazioni abusive si applica l'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%.
3. Per le occupazioni abusive o difformi dalle prescrizioni dell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100% ed un massimo del 200% del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla rimozione d'ufficio, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità di legge.

Articolo 68 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 12,00.